

**PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ALLA CONVENZIONE-QUADRO EUROPEA
SULLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA DELLE
COLLETTIVITA' O AUTORITA' TERRITORIALI**

Per attribuire un significato più incisivo all'attività di cooperazione transfrontaliera, nell'ambito del Consiglio d'Europa, si è posto il problema di realizzare, anche attraverso una revisione dei principi della Convenzione di Madrid, una formale individuazione della natura giuridica degli Enti di cooperazione e del valore degli atti da questi posti in essere.

A tal fine si è proceduto all'elaborazione di un Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione-quadro, sia per riconoscere giuridicamente gli organismi di cooperazione creati dalle collettività locali, che per attribuire un reale valore giuridico ai loro atti.

Il Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione-quadro è stato approvato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 20 ottobre 1995 ed è stato aperto ufficialmente alla sottoscrizione degli Stati membri il 9 novembre 1995 a Strasburgo. Gli Stati che fino ad oggi hanno sottoscritto il Protocollo Aggiuntivo sono: Francia, Germania, Lussemburgo e Svezia. La Svezia ha inoltre già provveduto anche alla ratifica del Protocollo aggiuntivo

Questo il testo dell'accordo:

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari del presente Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (qui di seguito denominata Convenzione-quadro),

Considerando l'importanza della cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali nelle regioni di frontiera;

Decisi ad adottare nuovi provvedimenti volti ad assicurare la cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali;

Desiderosi di facilitare e sviluppare la cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali delle regioni di frontiera;

Riconoscendo la necessità di adeguare la Convenzione-quadro alla realtà europea;

Considerando che è opportuno integrare la Convenzione-quadro al fine di consolidare la cooperazione transfrontaliera fra collettività o autorità territoriali;

Facendo riferimento alla Carta Europea dell'Autonomia Locale;

Ricordando altresì la Dichiarazione sulla Cooperazione transfrontaliera in Europa elaborata dal Comitato dei Ministri in occasione del 40° anniversario del Consiglio d'Europa che incoraggiava, fra l'altro, a perseguire l'azione di graduale soppressione di ogni tipo di ostacolo - amministrativo, giuridico, politico o psicologico- che possa frenare lo sviluppo di progetti transfrontalieri;

Hanno convenuto le seguenti ulteriori disposizioni:

ART. 1

1) Ciascuna parte contraente riconosce e rispetta il diritto delle collettività o autorità territoriali soggette alla propria giurisdizione e contemplate agli Articoli 1 e 2 della Convenzione-quadro di concludere, negli ambiti di competenza comuni accordi di cooperazione transfrontaliera con le collettività o autorità territoriali di altri Stati, secondo le procedure previste nei loro statuti, in conformità alla legislazione nazionale e nel rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Parte stessa.

2) Un accordo di cooperazione transfrontaliera impegna soltanto la responsabilità delle collettività o autorità territoriali che l'hanno concluso.

ART. 2

Le decisioni prese nell'ambito di un accordo di cooperazione transfrontaliera vengono applicate dalle collettività o autorità territoriali all'interno del loro ordinamento giuridico nazionale, in conformità alla legislazione nazionale. Le decisioni così attuate vengono ad avere lo stesso valore e gli stessi effetti giuridici dei provvedimenti adottati dalle suddette collettività o autorità territoriali nel loro ordinamento giuridico nazionale.

ART. 3

Gli accordi di cooperazione transfrontaliera conclusi da collettività o autorità territoriali possono dare vita ad un organismo di cooperazione transfrontaliera, con o senza personalità

giuridica. L'accordo indicherà, nel rispetto della legislazione nazionale, se tale organismo debba essere considerato, in relazione ai compiti che gli vengono attribuiti e rispetto all'ordinamento giuridico da cui dipendono le collettività o autorità territoriali che hanno stipulato l'accordo, come un ente di diritto pubblico o di diritto privato.

ART. 4

1) Se l'organismo di cooperazione transfrontaliera è dotato di personalità giuridica, questa viene definita in base alla legge della Parte contraente in cui ha sede l'organismo. Le altre Parti Contraenti, da cui dipendono le collettività o autorità territoriali che hanno sottoscritto l'accordo, riconoscono la personalità giuridica del suddetto organismo in conformità al proprio ordinamento nazionale.

2) L'organismo di cooperazione transfrontaliera esplica le funzioni che gli vengono affidate dalle collettività o autorità territoriali conformemente al proprio obiettivo e nelle condizioni previste dall'ordinamento nazionale a cui è soggetto. In tal modo:

- a) le azioni dell'organismo di cooperazione transfrontaliera vengono definite dalla sua natura giuridica e dalle legge dello Stato in cui ha sede;*
- b) l'organismo di cooperazione transfrontaliera non ha tuttavia la facoltà di prendere misure di portata generale o tali da ledere i diritti e le libertà delle persone;*
- c) l'organismo di cooperazione transfrontaliera viene finanziato attraverso in contributi di bilancio delle collettività o autorità territoriali. Esso non ha facoltà di imporre prelievi di natura fiscale. Può percepire, all'occorrenza, delle entrate a fronte dei servizi che eroga a collettività o autorità territoriali, ad utenti o a terzi,*
- d) l'organismo di cooperazione transfrontaliera redige un bilancio preventivo annuo e un bilancio consuntivo che viene certificato da revisori indipendenti delle collettività o autorità territoriali che partecipano all'accordo.*

ART. 5

1) *Le Parti Contraenti possono, se la loro legislazione nazionale lo consente, decidere che l'organismo di cooperazione transfrontaliera è un ente di diritto pubblico e che i provvedimenti da esso adottati hanno, nell'ambito dell'ordinamento giuridico di ognuna delle Parti, lo stesso valore giuridico e gli stessi effetti dei provvedimenti assunti direttamente dalle collettività o autorità territoriali che hanno sottoscritto l'accordo.*

2) *Tuttavia, l'accordo può prevedere che l'attuazione di tali provvedimenti spetti alle collettività o autorità territoriali firmatarie dell'accordo, specie quando essi siano suscettibili di ledere i diritti, le libertà e gli interessi delle persone. Inoltre, una Parte Contraente può prevedere che all'organismo di cooperazione transfrontaliera non venga attribuito un mandato generale, nè riconosciuta la facoltà di prendere provvedimenti di portata generale.*

ART. 6

1) *I provvedimenti adottati dalle collettività o autorità territoriali in virtù di un accordo di cooperazione transfrontaliera, sono soggetti agli stessi controlli di quelli previsti dalla legislazione di ciascuna Parte Contraente per ogni provvedimento preso dalle collettività o autorità territoriali che hanno concluso l'accordo.*

2) *I provvedimenti adottati dagli organismi di cooperazione transfrontaliera creati in virtù di un accordo, sono soggetti agli stessi controlli di quelli previsti dalla legislazione dello Stato in cui ha sede l'organismo, senza che vengano per questo trascurati gli interessi delle collettività o autorità territoriali degli altri Stati. L'organismo di cooperazione transfrontaliera deve soddisfare la richiesta di informazioni provenienti dalle autorità degli Stati da cui dipendono le collettività o autorità territoriali. Le autorità di controllo delle Parti Contraenti si impegneranno a trovare adeguati strumenti di coordinamento e di informazione.*

3) *I provvedimenti adottati dagli organismi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 sono soggetti agli stessi controlli di quelli previsti dalla legislazione di ciascuna Parte Contraente per ogni provvedimento preso dalle collettività o autorità territoriali che hanno firmato l'accordo.*

ART. 7

Eventuali contenziosi relativi alle attività dell'organismo di cooperazione transfrontaliera verranno deferiti alle autorità di giurisdizione competenti secondo la legislazione nazionale o in virtù di un accordo internazionale.

ART. 8

- 1) *Ciascuna Parte Contraente dichiara al momento della firma del Presente Protocollo o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, se intende applicare le disposizioni degli articoli 4 e 5 o di uno di essi soltanto.*

- 2) *Tale dichiarazione potrà essere successivamente modificata in qualsiasi momento.*

ART. 9

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo

ART. IO

- 1) *Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione-quadro che possono esprimere il loro consenso ed essere vincolati da:*
 - a) *firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure*
 - b) *firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.*

- 2) *Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può firmare il presente Protocollo senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o depositare uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione senza avere già depositato o depositare contemporaneamente uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione-quadro.*

3) *Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.*

ART. 11

1) *Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data alla quale quattro Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ed essere vincolati dal Protocollo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 10.*

2) *Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo, questo entrerà in vigore tre mesi dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.*

ART. 12

1) *Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato che ha aderito alla Convenzione-quadro potrà aderire anche al presente Protocollo.*

2) *L'adesione si realizzerà attraverso il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto tre mesi dopo la data in cui sarà depositato.*

ART. 13

1) *Ciascuna Parte Contraente può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo tramite notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.*

2) *La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.*

ART. 14

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato che abbia aderito al presente Protocollo:

- a) ogni dichiarazione notificata da una Parte Contraente in conformità all'articolo 8;*
- b) ogni firma;*
- c) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;*
- d) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo, secondo gli articoli 11 e 12;*
- e) ogni altro atto, notifica o comunicazione che riguardi il presente Protocollo.*

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari autorizzati.

Fatto a Strasburgo, 1120 ottobre 1995, in lingua francese e inglese, laddove ogni testo fa ugualmente fede, in un'unica copia che verrà depositata presso l'Archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, nonché ad ogni Stato invitato ad aderire al presente Protocollo.